



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



I CRITERI DI COMPUTO DELLO SPAZIO MINIMO DISPONIBILE NELLE CARCERI

Con ordinanza del 11 maggio 2020 (ud. 21 febbraio 2020), n. 14260 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione in merito ai criteri di computo dello spazio minimo disponibile per ciascun detenuto.

di **La Redazione, Ilaria Taccola**
IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Domenica 24 Maggio 2020

Il criterio per il computo dello spazio minimo da assicurare a ciascun detenuto è una questione ancora dibattuta in giurisprudenza: ad esempio, deve essere calcolato al netto o al lordo degli arredi?

Per questo motivo, ordinanza del 11 maggio 2020 (ud. 21 febbraio 2020), n. 14260 è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la seguente questione:

- a) se i criteri di computo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto, fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU e dagli orientamenti costanti della giurisprudenza della Corte di legittimità, debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita;
- b) se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto “a castello” o di letto “singolo” ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, solo il letto a castello e non quello singolo;
- c) se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell’art. 3 della CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati

Daremo conto della soluzione adottata non appena la questione sarà risolta.

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=5444>